

## **Il Disegno di Legge Semplificazioni 2013 e le modifiche al Codice della privacy: le conseguenze pratiche delle novità normative in materia di tutela dei dati personali.**

*di:*

*Prof. Avv. Alessandro del Ninno  
Studio Legale Tonucci & Partners  
adelninno@tonucci.com*

---

### **Indice**

§ 1. *Introduzione*

§ 2. *Come cambia il Codice della privacy dopo il disegno di legge Semplificazioni 2013: il nuovo comma 3-bis dell'art. 5 e l'esclusione dall'ambito di applicabilità dei dati delle persone fisiche nell'esercizio delle attività di impresa.*

§ 3. *Il nuovo comma 1-bis dell'art. 121 del Codice della privacy e l'applicabilità del Codice ai dati di delle persone giuridiche quali utenti o contraenti di servizi di comunicazione elettronica.*

§ 4. *Il nuovo articolo 36 del Codice della privacy in materia di adeguamento periodico del Disciplinare Tecnico sulle misure minime di sicurezza.*

§ 5. *Conclusioni.*

---

### **§ 1. Introduzione**

Dopo i numerosi interventi del Governo Monti che tra la fine del 2011 (con il decreto legge 6 Dicembre 2011 n. 201) e nel corso del 2012 (con il Decreto Semplificazioni 33/2012, il Decreto Sviluppo 83/2012, il decreto legislativo 69/2012, etc) hanno profondamente modificato - e non senza polemiche e problemi applicativi pratici - l'impianto del Codice della privacy, il nuovo Governo Letta è tornato a dedicarsi alla normativa sulla tutela dei dati personali con il disegno di legge intitolato "*Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo*" che il Consiglio dei Ministri ha licenziato nel C.d.M. del 19 Giugno 2013.

Nel Capo III – dedicato alle misure di semplificazione per le imprese – l’articolo 18 (rubricato, con scelta linguistica opinabile, “*Semplificazioni in materia di privacy*”):

- a) modifica nuovamente l’ambito di applicabilità del Codice della privacy (già limitato dai precedenti interventi di modifica normativa ai soli dati delle sole persone fisiche identificate o identificabili), con esclusione dall’ambito di tutela dei dati relativi a ditte e imprese individuali (ora equiparate alle persone giuridiche);
- b) introduce una procedura semplificata nell’adeguamento periodico già previsto dell’articolo 36 del Codice della privacy con riferimento al Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza – Allegato B al Codice della privacy;
- c) introduce un nuovo comma 1-*bis* all’art. 121 che specifica che le norme del Titolo X del Codice della privacy (artt. da 121 a 132-*bis*) “*si applicano anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, quali contraenti o utenti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica*” (e nuovamente l’impiego della lingua italiana nella formulazione letterale della norma lascia più che a desiderare...)

Di seguito analizzeremo dunque in primo luogo in cosa consistono le semplificazioni introdotte al regime normativo sulla *privacy* per poi valutare le conseguenze concrete di tali modifiche, con la finalità di evidenziarne la portata applicativa pratica e di illustrare se effettivamente il risultato dell’intervento normativo porti davvero – o meno – alla semplificazione operativa prevista.

\* \* \* \*

**§ 2. Come cambia il Codice della privacy dopo il disegno di legge Semplificazioni 2013: il nuovo comma 3-*bis* e l’esclusione dall’ambito di applicabilità dei dati delle persone fisiche nell’esercizio delle attività di impresa.**

Con l’introduzione di un comma 3-*bis* all’articolo 5 del Codice della privacy (rubricato “*Oggetto e ambito di applicazione*”) il disegno di legge Semplificazioni mira ad escludere dall’ambito di applicabilità della normativa privacy il trattamento dei dati delle persone fisiche che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, sia in forma collettiva (società semplice, s.n.c., s.a.s., etc) sia in forma individuale e sempre che si tratti di dati relativi all’attività di impresa:

*3-bis: "Ai fini dell'applicazione del presente codice l'imprenditore è considerato persona giuridica relativamente ai dati concernenti l'esercizio dell'attività di impresa".*

L'intervento di modifica appare singolare e comporterà non poche problematiche applicative se non sarà chiarito nel corso dell'iter parlamentare (si consideri difatti che le norme in esame potranno subire rilevanti cambiamenti nel corso della loro approvazione alle Camere): si prescrive difatti l'inapplicabilità della disciplina sul trattamento dei dati personali alle informazioni dell'imprenditore-persona fisica in forma indiretta, prevedendo prima la parificazione di detto imprenditore-persona fisica alle persone giuridiche e poi - visto che le persone giuridiche sono già escluse dagli obblighi e dalle tutele relativamente al trattamento dei loro dati - si determina l'effetto della esclusione dei dati dell'imprenditore dalla disciplina normativa del Codice privacy, purchè però si tratti di dati inerenti l'esercizio dell'attività di impresa.

In sostanza, il Legislatore appare fare un passo avanti e due indietro: se la persona fisica agisce da imprenditore nell'ambito dell'attività di impresa (e si è stimata una platea di circa sei milioni di imprenditori che saranno interessati da questa modifica), il trattamento dei suoi dati non sarà soggetto al Codice della privacy; ma se quello stesso imprenditore non agisce come tale, ecco che tornano ad applicarsi regole, obblighi e tutele ai dati che lo riguardano. Il Legislatore determina l'effetto di un Codice della privacy a singhiozzo, applicabile "a intermittenza" o "a scacchiera"...

E tale effetto è stato ben messo in evidenza dal Garante per la privacy, che a commento delle nuove norme ha dichiarato:

*"Viene ipotizzato un improbabile sdoppiamento della persona di imprenditore a seconda della funzione svolta nel corso della giornata: artigiano, padre di famiglia, marito, mutuatario, inquilino, consumatore, ecc. Oltre sei milioni di imprenditori potrebbero perdere il diritto alla tutela della loro privacy senza alcuno sgravio di tutti gli obblighi e adempimenti nei confronti delle persone con cui hanno rapporti (clienti, consumatori, dipendenti ecc).. La proposta del Governo è palesemente in contrasto con l'ordinamento comunitario, con la Carta di Nizza, con il Trattato di Lisbona. E' davvero incredibile che nel nome della semplificazione si pensi di sopprimere la tutela di un diritto fondamentale a sei milioni di italiani. Scambiando i diritti per burocrazia".*

Inoltre, particolari problemi potranno sorgere anche dalla sovrapposizione della figura dell'"imprenditore-persona fisica" con quella del "professionista-persona fisica": non si comprende come mai non sia stato direttamente incluso in questa "semplificazione" anche il "professionista-persona

*fisica*”, figura che invece è da anni definita sia a livello comunitario che a livello nazionale in molte leggi (ad esempio: il Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005 che lo definisce come “*la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario*”). Un professionista-persona fisica non imprenditore o al quale sia ricollegabile solo l’esercizio di una attività non di impresa ma professionale, continuerà a veder applicare ai suoi dati il Codice della privacy, e ciò nonostante l’ottica diremmo “consumeristica” che oramai il Legislatore ha adottato nei confronti della privacy delle persone fisiche.

Ma quando si può dire che l’imprenditore agisce nella attività di impresa (e il trattamento dei suoi dati – ancorchè come persona fisica – è dunque escluso dalla applicabilità del Codice della privacy)?

Nel codice civile non viene data una definizione diretta e precisa della nozione di “impresa” (mentre il disegno di legge Semplificazioni in esame pone come condizione della inapplicabilità del Codice “*l’esercizio dell’attività di impresa*” ...): al massimo vi è l’art. 2555 c.c. che fornisce la nozione di “azienda” come “*complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa*”. Occorre dunque fare rinvio agli unici riferimenti più diretti, e cioè a quelli relativi alla figura dell’imprenditore che – in via definitiva generale - l’art. 2082 c.c. definisce come colui che “*esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*”. Inoltre, il codice civile offre anche specifiche definizioni di particolari categorie di imprenditore, quali:

- l’imprenditore commerciale – art. 2195
- l’imprenditore agricolo – art. 2135
- il piccolo imprenditore – art. 2083.

Se occorre essere conseguenti con le definizioni codicistiche sopra riportate, occorre allora individuare come segue la portata del nuovo comma 3-*bis* che il disegno di legge Semplificazioni intende aggiungere all’articolo 5 del Codice della privacy.

Non dovrebbe cioè applicarsi il Codice della privacy ai dati dell’imprenditore-persona fisica che agisce nell’ambito della attività di impresa (e dunque è equiparato alla persona giuridica) quando i dati che lo riguardano sono relativi:

- all’esercizio professionale di un’attività economica finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o servizi
- alla assunzione del rischio economico;

- all'esercizio di attività di direzione e organizzazione della produzione
- all'esercizio di un'attività professionale nel senso di stabile, abituale, anche se non unica (e in questo senso si potrebbe pensare anche alla inapplicabilità indiretta del Codice ai dati del "professionista", se l'art. 2195 c.c. definisce imprenditore commerciale anche chi esercita un'attività professionale...);
- all'esercizio di un'attività commerciale
- all'esercizio di un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi (tutte quelle che non sono agricole)
- all'esercizio di un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- all'esercizio di un'attività di trasporto per terra, acqua, aria (codice di navigazione)
- all'esercizio di un'attività bancaria o assicurativa
- all'esercizio di un'attività ausiliaria delle precedenti (mediatore, agente commerciale, agente di pubblicità).

\* \* \* \*

Interessante è infine l'impatto della proposta di modifica in esame al trattamento dei dati relativi alle ditte e imprese individuali. Le "ditte individuali" e le "imprese individuali" sarebbero ora escluse dal Codice della privacy in quanto equiparate alle persone giuridiche, mentre in precedenza l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sempre chiarito che la quasi inscindibile compenetrazione tra la persona fisica e la veste di ditta/imprenditore individuale è presupposto per ritenere i dati di ditte e imprese individuali come dati riferiti a persone fisiche comunque soggetti al Codice anche dopo l'esclusione dal relativo ambito di applicabilità dei dati delle persone giuridiche.

Pur con la "semplificazione" che il comma 3-bis vorrebbe introdurre, non saranno pochi i problemi applicativi pratici. Intanto occorre fare una preliminare distinzione tra "ditta individuale" e "impresa individuale", che non sono affatto la stessa cosa: la ditta individuale può non svolgere l'attività d'impresa e quindi non essere una impresa individuale, l'impresa individuale è invece sempre una ditta individuale. I dati della ditta individuale continuerebbero ad essere soggetti - nel caso la ditta non svolga attività di impresa - al Codice della privacy anche dopo l'eventuale approvazione del comma 3-bis semplificatore...

In secondo luogo, non tutte le imprese individuali si contraddistinguono dal punto di vista organizzativo e decisionale per la coincidenza fra soggetto giuridico e titolare-persona fisica. Infatti, è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad un'organizzazione interna comples-

sa, che prescinde dal sistematico intervento del titolare dell'impresa per la soluzione di determinate problematiche e può determinare la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore individuale, ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale. *Quid* in tali casi?

In terzo luogo, appare interessante una recente sentenza della Cassazione, che ha affrontato il diverso tema - ugualmente interessante - dell'applicabilità del d.lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa degli enti discendente da reato) alle imprese individuali, ribaltando una consolidata Giurisprudenza sulla inapplicabilità che vigeva da una assai nota sentenza del 2004 emanata dalla stessa Suprema Corte.

Nella sentenza 15657 del 20 aprile 2011 La Suprema Corte, pur premettendo che *"l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali)"*, ha ritenuto però innegabile che *"l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla cd. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c."*

Invero, secondo la Cassazione, i soggetti destinatari delle prescrizioni normative non vanno soltanto individuati attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben possono identificarsi sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti o meno di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

\* \* \* \*

### **§ 3. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 121 del Codice della privacy e l'applicabilità del Codice ai dati di delle persone giuridiche quali utenti o contraenti di servizi di comunicazione elettronica.**

L'art. 18 del disegno di legge Semplificazioni introduce anche un nuovo comma 1-bis all'art. 121 che specifica che le norme del Capo I del Titolo X del Codice della privacy (artt. da 121 a 134) *"si applicano anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, quali contraenti o utenti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica"*.

La norma (introdotta su specifica richiesta del Ministro per le Politiche Europee, forse per lenire il contrasto con l'ordinamento comunitario, la

Carta di Nizza e il Trattato di Lisbona, ma con la contrarietà del Ministro per lo Sviluppo Economico) perseguirebbe l'obiettivo di risolvere i residui dubbi interpretativi nati dalla stratificazione e dalla pessima tecnica redazionale delle precedenti modifiche. Si ricorderà infatti che la limitazione della definizione di "dato personale" ai soli dati delle persone fisiche identificate o identificabili (introdotta dal d.l. Salva Italia del 6 dicembre 2011) aveva comunque determinato dubbi interpretativi e applicativi circa la asserita e residua applicabilità del Codice della privacy ai dati delle persone giuridiche nei soli casi di trattamenti di loro dati connessi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Dal momento infatti che la norma di apertura del Capo I del Titolo X ("*Comunicazione Elettroniche*") dispone che "*le disposizioni del presente Titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni*" (cfr. art. 121, comma 1, del Codice della privacy), si era conseguentemente asserito che in via interpretativa l'intero Capo I del Titolo X si applicasse ai soli "dati personali" intesi - con la nuova definizione - come le sole informazioni riferite a persone fisiche, escludendo i dati delle persone giuridiche.

Lo stesso Garante per la privacy - in un parere reso al Governo - aveva puntualizzato che se è vero che anche persone giuridiche, enti e associazioni "*dovrebbero poter continuare a fruire ancora delle garanzie previste dal Capo I del Titolo X del Codice*" essendo - tra l'altro - tale soluzione "*la sola conforme all'obbligo di interpretazione del diritto interno rispetto al diritto dell'Unione Europea*", tuttavia se l'articolo 121 del Codice prevede (e ciò anche dopo le modifiche del 2011 e 2012) che tutti gli articoli del Capo I del Titolo X del Codice (da 121 a 132-bis) si applicano esclusivamente ai "*dati personali*" (cioè alle informazioni relative alle sole persone fisiche) connessi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, non appare irragionevole - come difatti segnala il Garante, sia pure nell'ottica del rischio di incertezza applicativa - l'interpretazione che l'intero Capo I del Titolo X "*riguarda comunque il trattamento di "dati personali" con esclusione, dunque, dei dati relativi alle persone giuridiche, giusta la novella apportata dal d.l. 201 del 2011. Non solo, ma anche le tutele amministrative innanzi al Garante (artt. 141 e ss.) continuano ad essere riconosciute solo agli "interessati", con esclusione, dunque, ancora una volta, a seguito della nuova definizione, delle persone giuridiche e degli altri soggetti assimilati*".

Una tale chiave interpretativa non era venuta meno neanche dopo la sostituzione del termine "*abbonato*" con il termine "*contraente*" (operata dal d.lgs. 69/2012 che ha recepito la direttiva 2009/136/Ce di modifica della precedente Direttiva 2002/58/Ce sulla tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche), dal momento che sul punto dell'applicabilità del Capo I del Titolo X del Codice ai soli "dati personali" (relativi alla persona fisica)

l'art. 121 non era stato modificato neanche dal decreto 69/2012. Né in occasione della adozione del decreto legislativo 69/2012 il Legislatore del 2012 aveva recepito i suggerimenti del Garante volti a delineare *“con chiarezza il quadro normativo riferibile alla figura dell'abbonato - (ora contraente) - persona-giuridica, tenuto conto della normativa europea”*, suggerimenti che l'Autorità indicava o nelle necessarie modifiche relative *“alle nozioni stesse di “interessato” e di “dato personale” nelle quali far rientrare - limitatamente al settore delle comunicazioni elettroniche - rispettivamente, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni in quanto abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica”*, oppure nella introduzione nel Capo I del Titolo X del Codice di *“una norma generale che chiarisca il regime normativo degli abbonati-persone giuridiche, specie per quanto riguarda le tutele e le garanzie ad esse spettanti”*.

In assenza di norme certe, era dunque intervenuto il Garante per la privacy con l'adozione - il 20 Settembre 2012 - del *“Provvedimento in ordine all'applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 201/2011”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2012). In tale provvedimento il Garante - colmando la lacuna legislativa (e in parte contraddicendo se stesso rispetto a quanto affermato nel precedente parere al Governo...) - aveva chiarito:

*“È opportuno sottolineare che la norma di apertura del capo in esame, e cioè l'art. 121, che individua l'ambito di applicazione delle regole relative ai servizi di comunicazione elettronica fa esplicito riferimento al trattamento di dati personali, quelli cioè che possono ora riferirsi soltanto alle persone fisiche, secondo la novella definizione di dato personale. Questa considerazione, che ad un primo esame parrebbe dunque orientare per l'esclusione delle persone giuridiche anche dall'ambito applicativo dell'intero Capo I del Titolo X, deve essere tuttavia integrata dall'esame di ulteriori elementi. Ci si riferisce al fatto che, nonostante la definizione di interessato non ricomprenda più le persone giuridiche e l'art. 121 menzioni esplicitamente i “dati personali”, la quasi totalità delle altre disposizioni contenute nel richiamato Capo I del Titolo X del Codice sono rivolte a destinatari individuati non in funzione della loro qualifica soggettiva (se, cioè, persone fisiche ovvero giuridiche), bensì di una qualifica ulteriore che ne prescinde: segnatamente, quella di “contraente”, termine che, proprio a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 69/2012, a far data dal 1° giugno 2012 ha sostituito, nelle disposizioni del Codice, quello di “abbonato”, utilizzato in precedenza.*

*Il concetto di “abbonato”, e dunque ora di “contraente”, è certamente applicabile, anche sulla base di principi comunitari, tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche, di conseguenza continua a trovare applicazione anche alle persone giuridiche, enti ed associazioni il Capo I del Titolo X del Codice, rectius le disposizioni ivi contenute che riguardano i “contraenti”, a prescindere dal loro essere persone fisiche ovvero giuridiche, enti ed associazioni”*.



Con il nuovo comma 1-*bis* introdotto all'art. 121 del Codice il Legislatore del 2013 sembra recepire in parte una delle indicazioni del Garante nel sopra citato parere al Governo del 2012 (introduzione nel Capo I del Titolo X del Codice di *"una norma generale che chiarisca il regime normativo degli abbonati-persone giuridiche"*), disponendo che le norme del Titolo X del Codice della privacy (artt. da 121 a 134) *"si applicano anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, quali contraenti o utenti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica"*.

Anche questa formulazione sembra comunque non essere scevra da lacune redazionali.

In primo luogo, gli enti e le associazioni sembrerebbero esclusi dalla portata della norma, anche se tali categorie di destinatari possono essere "recuperate" dalla successiva menzione - nel comma - della persona giuridica come "contraente" (che ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera (f) del Codice della privacy è definito come *"qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate"*).

In secondo luogo il Capo I del Titolo X si applica "anche" alle persone giuridiche se queste sono semplici "utenti" di servizi di comunicazione elettronica: la norma appare essere addirittura in contrasto e andare ben oltre alla definizione di "utente" come fornita dall'art. 4, comma 2, lettera (g) del Codice della privacy, e cioè la sola *"persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata"*. Quindi, o il Legislatore utilizza in senso non tecnico il termine "utente", oppure in sede parlamentare occorrerà intervenire urgentemente per chiarire la criticità segnalata (per esempio estendendo la definizione di "utente" alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni).

In ogni caso, il nuovo comma 1-*bis* introduce una disposizione di rango legislativo che tenta di chiarire in via generale (coordinandosi a quanto già specificato - sia pure in via solo amministrativa - dal Garante con il provvedimento del 20 Settembre 2012 sopra segnalato) la residua applicabilità del Codice della privacy ai dati delle persone giuridiche esclusivamente nei casi in cui queste sono parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica oppure utilizzano tali servizi per altri motivi commerciali anche se non sono legate al fornitore da alcun tipo di contratto o abbonamento.

\* \* \* \*

**§ 4. Il nuovo articolo 36 del Codice della privacy in materia di adeguamento periodico del Disciplinare Tecnico sulle misure minime di sicurezza.**

Un ulteriore intervento di semplificazione ha riguardato l'articolo 36 del Codice della privacy, che nella attuale formulazione dispone che: *“Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore”*.

Si tratta di una norma che impone la revisione periodica del Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice della privacy che contiene le regole sulle modalità operative e applicative di adozione e implementazione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali come prescritte dagli articoli 33-35 del Codice. Una tale revisione – stante la portata tecnica e tecnologica delle norme sulle misure minime – è ovviamente necessaria per evitare l'obsolescenza delle misure normative tecniche a seguito del rapido sviluppo della tecnologia (tanto è vero che il termine biennale prima previsto per ogni adeguamento periodico è sparito da tempo nella formulazione dell'art. 36).

L'art. 18 del disegno di legge Semplificazioni intenderebbe sostituire come segue l'articolo 36 del Codice della privacy:

*“Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del garante, ai sensi dell'art. 154, comma 5, e sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani”*.

Anche se non è certo su tali norme del Codice della privacy che dovrebbe intervenire il Legislatore per introdurre una reale semplificazione, non può non darsi atto che tale proposta di modifica ha un duplice merito. In primo luogo – difatti – introduce come prescrizione normativa permanente quella di individuare ad ogni aggiornamento periodico (sia pure delle sole misure minime di sicurezza) modalità semplificate per gli obblighi

di sicurezza applicabili a piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani. In secondo luogo, è apprezzabile la scelta di politica legislativa - auspicabile anche come tendenza per futuri interventi di modifica - per cui per la prima volta viene introdotto nel Codice della privacy un meccanismo di coinvolgimento delle associazioni più rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte in occasione di ogni adeguamento periodico delle misure minime di sicurezza.

Resta comunque il fatto che l'articolo 36 del Codice della privacy fino ad oggi è rimasto inattuato: da quando è entrato in vigore il Codice della privacy (il 1° Gennaio 2004) non vi è mai stata da parte del Legislatore alcuna revisione periodica ed organica del Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice, ma solo interventi di modifica del Disciplinare esistente (es: la eliminazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza) oppure provvedimenti di semplificazione del Garante per la privacy. Anzi, vi è da dire che i provvedimenti del Garante in materia già hanno introdotto le semplificazioni in materia di misure minime di sicurezza, e non solo per piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, ma anche - ad esempio - per tutti i soggetti pubblici o privati che *"utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale"* (cfr. il Provvedimento del Garante *"Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008"* pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008).

Dunque, in conclusione, non si avverte in tale proposta di modifica dell'articolo 36 del Codice alcuna portata realmente innovativa né di reale e concreta semplificazione.

\* \* \* \* \*

## **§ 5. Conclusioni.**

La valutazione complessiva del nuovo intervento del Legislatore e delle proposte di modifica al Codice della privacy non può che essere negativa se rapportata ai reali effetti di semplificazione di cui il mercato e la libera circolazione delle informazioni necessiterebbero.

Ancora una volta - come già nel 2011 e nel 2012 - il Legislatore tenta di introdurre "semplificazioni" episodiche, prive di un reale disegno (e dunque di reali effetti positivi per i destinatari) di ampio respiro. Sarebbe invece necessaria una organica, complessiva ed omogenea riforma della normativa sulla tutela dei dati personali (riforma che sarà comunque in-

trodotta dal nuovo Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali, che sarà approvato all'inizio del 2014 per essere applicato direttamente negli Stati membri a partire dal 2016), aggiornando norme e stratificazioni regolatorie (si pensi ai numerosissimi provvedimenti generali "normativi" del Garante) che scontano oramai quasi un decennio applicativo.

Inoltre, se si esamina la bozza del disegno di legge come entrata al Consiglio dei Ministri, si vedrà che dalle norme licenziate sono state espunte quelle (suggerite dal Garante per la privacy) che forse rappresentavano le uniche ed effettive semplificazioni, e cioè le norme di modifica dell'apparato sanzionatorio del Codice della privacy con l'introduzione di meccanismi di definizione agevolata del pagamento delle sanzioni amministrative o le importanti modifiche alle sanzioni penali per violazione della privacy. Anche se va sottolineato che la revisione dell'apparato sanzionatorio del Codice della privacy - come segnalato dallo stesso Garante nella relazione annuale dell'11 Giugno 2013 - dovrebbe essere parte di un disegno complessivo di riforma, visto che le attuali sanzioni sono a detta dell'Autorità *"prevalentemente focalizzate su sistemi tradizionali di trattamento dei dati... ed è opportuno invece un confronto con il Parlamento e il Governo per introdurre aggiornamenti che sappiano fronteggiare le nuove sfide di condivisione e violazione dei dati"*.

Il Legislatore continua invece a percorrere la via di norme che appaiono - come giustamente ha sottolineato il Garante - solo depotenziare il diritto alla tutela della privacy senza effettivo sgravio di obblighi e adempimenti, e nel nome della semplificazione si rischia di sopprimere la tutela di un diritto fondamentale scambiando i diritti per burocrazia.